


**OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER
FUNZIONAMENTO SERVIZIO NIDO
D'INFANZIA: APPROVAZIONE.**



Comune di SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI
FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO
NIDO D'INFANZIA**

Approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. **54** del **11 novembre 2016**

INDICE

TITOLO I = INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 = Oggetto

Art. 2 = Finalità ed obiettivi

TITOLO II = ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 = Modalità di erogazione

Art. 4 = Destinatari

Art. 5 = Accesso al servizio

Art. 6 = Calendario e orario di apertura giornaliero

TITOLO III = ACCESSO ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 = Criteri di ammissione e di formazione delle graduatorie

Art. 8 = Presentazione delle domande di accesso

Art. 9 = Esecutività della graduatoria

Art. 10 = Validità temporale ed utilizzazione della graduatoria originaria

Art. 11 = Rinunce

Art. 12 = Esclusioni

TITOLO IV = FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 13 = Servizio ordinario

Art. 14 = Inserimento

Art. 15 = Permanenza presso il nido

Art. 16 = Assoggettamento a contribuzione ed esonero dal pagamento

TITOLO V = GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 17 = Assemblea del nido

Art. 18 = Incontri e colloqui

Art. 19 = Il Comitato consultivo

Art. 20 = Competenze del Comitato consultivo

Art. 21 = Convocazione e pubblicità

Art. 22 = Rapporto con il territorio

Art. 23 = Sostegno e partecipazione alle attività del servizio

TITOLO VI = ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ PEDAGOGICA

Art. 24 = Referente del Nido

Art. 25 = La formazione e l'aggiornamento

Art. 26 = L'integrazione dei bambini disabili

Art. 27 = Continuità tra i servizi educativi

TITOLO VII = TUTELA DELLA SALUTE

Art. 28 = Disposizioni sanitarie

Art. 29 = Compiti del personale in relazione alla salute del bambino

Art. 30 = Alimentazione

TITOLO VIII = ACCESSO AI LOCALI

Art. 31 = Uso dei locali adibiti a Nido

Art. 32 = Accesso ai locali

TITOLO IX = ALTRE NORME

Art. 33 = Divieto di fumare

Art. 34 = Vestiario

Art. 35 = Controlli sanitari del personale

Art. 36 = Tirocinanti volontari

Art. 37 = Tutela dei dati personali

Art. 38 = Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I - INDIRIZZI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nido d'infanzia comunale, secondo quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia;
2. Tenuto conto che la legge regionale Marche 13 maggio 2003 n. 9 "*Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie*", pone in capo ai comuni la responsabilità di autorizzare e di accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Vado istituisce e gestisce il Nido d'infanzia in modo tale che costituisca un "sistema" orientato a leggere e a rispondere, in chiave diversificata, alla espressione dei bisogni da parte delle famiglie;
3. Il Nido d'infanzia quindi:
 - ✓ costituisce una rete di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psicofisico e sociale ed il pieno sviluppo della personalità delle bambine e dei bambini;
 - ✓ promuove la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale in comunicazione con altre istituzioni educative, sanitarie e scolastiche presenti sul territorio;
 - ✓ è luogo di elaborazione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

1. Il Nido d'infanzia è una agenzia educativa ed una istituzione pedagogica che riconosce e rispetta il bambino come persona e che concorre al raggiungimento dei suoi diritti inalienabili tra i quali il diritto alla eguaglianza delle opportunità formative e il diritto alla diversità quale valorizzazione delle differenze e delle specificità di ciascuno. Questa definizione non disconosce la valenza sociale del Nido ma evidenzia il consolidarsi in questo servizio di un contenuto educativo e formativo rispondente ai bisogni del bambino e della famiglia;
2. Il Nido d'infanzia costituisce un servizio fondamentale all'interno di una rete di relazioni familiari, territoriali e di servizi che interessano l'infanzia;
3. Il Nido d'infanzia nel suo operare promuove e valorizza queste relazioni secondo i principi della responsabilità educativa della famiglia e della continuità con le realtà educative territoriali;
4. Il funzionamento del Nido d'infanzia si ispira ai principi normativi enunciati dalla legge n. 1044 del 6 dicembre 1971, recante "*Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato*", dalla legge n. 176 del 27.5.1991 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo*" – New York 20.11.1989, nonché dalla legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricata "*Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie*" e dal Regolamento regionale n. 13 del 22 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003 n. 9*".

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 3 - Modalità di erogazione

1. Il servizio di Nido d'infanzia comunale – denominato *Cipi* - con sede in Sant'Angelo in Vado, via Piobbichese, n. 14, è attualmente gestito in regime di concessione con soggetto privato. L'attività di coordinamento e controllo sull'organizzazione, gestione e funzionamento del Nido, fa capo al Servizio Servizi Educativi, sulla base di quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente regolamento;
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di adottare altre forme gestionali alla scadenza del contratto di concessione (appalto, gestione in economica, ecc.).

Articolo 4 - Destinatari

1. Il servizio Nido d'infanzia è autorizzato (atto comunale n. 1 del 13/10/2006) per un massimo di 48 bambini di età compresa fra dodici e trentasei mesi. Non sono ammessi utenti "lattanti" da tre a dodici mesi di età;
2. Il soggetto concessionario, all'interno della struttura, può attivare anche i SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI, così come meglio specificati nell'allegato "A" al presente regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. La Giunta comunale stabilisce annualmente il numero di posti da riservare alle famiglie di bambini residenti in questo comune da inserire nella graduatoria comunale e l'eventuale numero di posti disponibili per l'inserimento di bambini non residenti, il cui rapporto giuridico ed economico intercorrerà direttamente con il soggetto concessionario.

Articolo 5 – Accesso al servizio

1. La graduatoria di accesso al Nido sarà formulata secondo quanto previsto dal presente Regolamento comunale ed approvata con apposita determinazione dal Responsabile di Settore;
2. L'Amministrazione comunale, per la quantificazione della retta di frequenza a carico della famiglia, indica al concessionario i nomi dei bambini ammessi al servizio per la presa in carico, con le relative tariffe da fatturare direttamente all'utenza e la quota integrativa a proprio carico;
3. Per gli utenti non residenti, il concessionario non potrà praticare condizioni economiche più favorevoli di quelle previste per gli utenti residenti e non potrà praticare tariffe superiori al 20% di quelle stabilite dalla Giunta comunale per gli utenti residenti nel comune di Sant'Angelo in Vado;
4. Nel caso di presenza di utenti residenti che necessitano di assistenza specifica (bambini con disabilità certificata, ai sensi della normativa vigente), qualora risulti necessario integrare l'organico con personale aggiuntivo, il soggetto concessionario e il comune concorderanno separatamente le specifiche modalità attuative e il riparto degli oneri finanziari derivanti.

Articolo 6 – Calendario e orario di apertura del servizio

1. Il servizio Nido d'infanzia dovrà essere garantito, nel rispetto della normativa regionale nel tempo vigente, per un periodo minimo dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo;
2. Le giornate di chiusura, di norma coincidenti con le festività natalizie e pasquali, dovranno essere determinate a inizio anno scolastico, a garanzia del principio della massima apertura e della possibilità di assicurare il servizio ai genitori, e dovranno essere formalmente comunicate all'Amministrazione comunale e alle famiglie;
3. Il Nido d'infanzia dovrà rimanere aperto almeno dalle ore 7,30 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali;

4. Dovranno essere garantite le seguenti possibilità di frequenza:
 - Tempo pieno (orario 7,30 / 16,00) dal lunedì al venerdì;
 - Tempo ridotto (orario 7,30/13,30) dal lunedì al venerdì.
5. Al fine di garantire trasparenza nei rapporti con l'utenza, il concessionario dovrà elaborare una specifica Carta dei servizi relativa al Nido d'infanzia di Sant'Angelo in Vado, in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari e il periodo di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate. In sede di prima applicazione la Carta dei servizi dovrà essere predisposta entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, comunicata a tutti i genitori dei bambini e affissa in forma permanente nella sede del Nido.

TITOLO III - ACCESSO ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 7 - Criteri di ammissione e di formazione delle graduatorie

1. I bambini già frequentanti il Nido sono automaticamente ammessi per l'anno scolastico successivo, senza necessità di presentare ulteriori domande d'iscrizione, salvo rinuncia scritta;
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, qualora le richieste degli utenti residenti nel comune di Sant'Angelo in Vado fossero in numero maggiore dei posti disponibili, verrà redatta specifica graduatoria, secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti applicando i seguenti criteri:

a. Composizione del nucleo familiare

- | | |
|---|----------|
| 1) nucleo monoparentale (bambino con un solo genitore convivente) | punti 12 |
| 2) Stato di gravidanza della madre (documentato con certificazione) | punti 6 |
| 3) Fratelli fino a 3 anni d'età | punti 6 |
| 4) Fratelli fino a 6 anni d'età | punti 4 |
| 5) Fratelli fino a 14 anni d'età | punti 2 |
| 6) Assenza, nella famiglia convivente, di persone di età compresa fra i 18 e i 60 anni, in condizione non lavorativa e che non frequentano corsi di studio regolari | punti 6 |
| 7) Presenza, nella famiglia convivente, di persone affette da gravi malattie o invalidità certificate | punti 8 |

b. Attività lavorativa dei genitori

Madre:

1 - tipo di lavoro

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1.1 lavoro dipendente | punti 10 |
| 1.2 lavoro autonomo | punti 8 |

2 - lavoro in turnazione

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 2.1. turni a settimane alterne | punti 6 |
| 2.2 turni a giorni alterni | punti 8 |

3 - lavoro mattina e pomeriggio

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 3.1 dal lunedì al venerdì | punti 8 |
| 3.2 fino a 3 rientri settimanali | punti 6 |

4 - sabato lavorativo

punti 4

5 - orario giornaliero di lavoro

- | | |
|-------------------|---------|
| 5.1 meno di 6 ore | punti 2 |
| 5.2 fino a 6 ore | punti 4 |
| 5.3 oltre 6 ore | punti 8 |

6 - orario di lavoro settimanale

- | | |
|--------------------|---------|
| 6.1 da 18 a 24 ore | punti 2 |
|--------------------|---------|

6.2 da 25 a 36 ore	punti 4
6.3 oltre 37 ore	punti 8
7 - pendolarità: distanza del luogo di lavoro dall'abitazione (percorsi quotidiani)	
7.1 da 10 a 30 km	punti 8
7.2 oltre 30 km	punti 12
8 - lavoro fuori sede	
8.1 con rientri a casa settimanali o infra	punti 8
8.2 con permanenze fuori casa superiori ad una settimana	punti 16

Per la valutazione della condizione lavorativa del **padre** valgono gli stessi parametri di valutazione sopra indicati, mentre *sono dimezzati i relativi punteggi*.

3. In ogni caso, l'accesso al servizio non è correlato con la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Tale situazione è presa in considerazione solo successivamente all'intervenuta ammissione, ai fini della verifica della capacità dello stesso nucleo familiare di corrispondere integralmente i contributi dovuti ai sensi delle specifiche deliberazioni vigenti. Per composizione del nucleo familiare si intende quella risultante presso l'Anagrafe del comune, con possibilità di specifici accertamenti;
4. La graduatoria, se necessaria, verrà effettuata sulla base dei criteri sopra esposti. Viene predisposta dal Responsabile del settore competente e trasmessa al soggetto concessionario.

Art. 8 - Presentazione delle domande di accesso

1. Entro il mese di maggio, di ogni anno, vengono aperte le iscrizioni con apposito Avviso pubblico il quale dovrà contenere le informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sugli eventuali criteri selettivi per l'accesso. Le domande vanno inoltrate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Ufficio competente del comune di Sant'Angelo in Vado, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste;
2. L'Avviso pubblico dovrà essere pubblicato sul sito del comune; all'Albo pretorio online, nei locali del Nido d'infanzia e, in estratto, negli altri luoghi di affissione delle comunicazioni comunali, compresi i canali di messaggistica istantanea e i *social network*;
3. Durante il periodo di ricevimento delle domande, le famiglie interessate possono prendere contatto con il soggetto concessionario e con l'ufficio competente del comune, al fine di acquisire tutte le informazioni utili;
4. Le famiglie che ritengono di dover rappresentare particolari problematiche di ordine socio-familiare o attinenti lo sviluppo psicofisico del bambino, possono richiedere, anche per il tramite dei servizi sociali del Comune, colloqui specifici con il servizio materno-infantile del Distretto Sanitario di Urbania che si avvale di figure professionali specifiche;
5. Nella domanda di iscrizione dovrà essere specificata la richiesta di ammissione al servizio distinguendo il tempo pieno o il tempo parziale e la data di eventuale inserimento, se successiva al 1° settembre.

Articolo 9 - Esecutività della graduatoria

1. La graduatoria formulata sulla base delle domande presentate entro il termine stabilito, viene pubblicata con le stesse modalità dell'Avviso pubblico, entro il 21° giorno successivo a detto termine. La graduatoria viene trasmessa anche al domicilio dei richiedenti dal competente ufficio (anche tramite email o PEC), entro la data di pubblicazione della stessa;

2. Circa la rispettiva attribuzione dei punteggi e la conseguente collocazione in graduatoria, gli interessati possono avanzare ricorso al Sindaco, entro dieci giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;
3. I ricorsi sono esaminati e definiti con specifica disposizione del Responsabile del Settore. La graduatoria definitiva è resa esecutiva con disposizione del Responsabile del Settore. Qualora l'eventuale accoglimento di uno o più ricorsi determini la variazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva sarà pubblicata, con le stesse modalità di cui sopra.

Articolo 10 - Validità temporale ed utilizzazione della graduatoria originaria

1. La graduatoria di cui al precedente articolo 7 rimane in vigore fino ad esaurimento e sarà utilizzata non appena si verifichi una disponibilità di posti;
2. Eventuali domande di ammissione al servizio Nido d'infanzia, presentate durante l'anno scolastico, saranno comunque esaminate e se idonee, i bambini saranno ammessi al servizio dal Responsabile del Settore, sentito il soggetto concessionario, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune, l'organizzazione operativa del servizio e del personale. In caso di momentanea impossibilità, le domande saranno poste in lista d'attesa.

Articolo 11 - Rinunce

1. La rinuncia alla fruizione del servizio durante l'anno scolastico, può essere effettuata per giustificati motivi sanitari o socio-economici, debitamente documentati, con comunicazione scritta dei genitori indirizzata al Responsabile del Settore e se accolta, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo. In tal caso, il rinunciatario viene escluso dalla graduatoria valida per l'anno scolastico in corso;
2. In caso di ripensamento, motivato da esigenze e necessità, o da cambiamenti della condizione di vita familiare, dietro richiesta scritta dei genitori (o del solo genitore), i nominativi vengono reinseriti all'ultimo posto dell'eventuale lista di attesa, secondo la data di presentazione delle domande e riammessi dal Responsabile del Settore compatibilmente con l'organizzazione operativa del servizio, sentito il soggetto concessionario.

Articolo 12 – Esclusioni

1. Si procede all'esclusione dalla fruizione del servizio, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore, qualora, un bambino residente in questo comune, risulti avere frequentato il Nido, per due mesi consecutivi, per un numero di giorni effettivi inferiore a dieci mensili senza giustificato motivo;
2. Il suddetto provvedimento viene adottato previo avviso, trasmesso a tutte le famiglie interessate, a seguito di segnalazione da parte del soggetto concessionario;
3. L'esclusione dalla fruizione del servizio può essere disposta, con provvedimento motivato del responsabile del Settore, anche in caso di mancato pagamento della prescritta tariffa e/o reiterato e frequente mancato rispetto degli orari di funzionamento del Nido e delle norme che regolano la fruizione del servizio, come indicati nel presente regolamento e nelle conseguenti disposizioni attuative. Detto provvedimento può essere assunto solo in presenza di specifiche segnalazioni scritte da parte del soggetto concessionario, sentito il Comitato consultivo.

TITOLO IV - FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Servizio ordinario

1. Tutti i bambini devono essere presenti nella struttura del Nido entro le ore 9:00 ed entro la medesima ora deve essere comunicata l'eventuale assenza, per la giornata stessa oppure, se del caso, per i giorni successivi, in relazione a stati morbosi del bambino;
2. Eventuali accordi preventivi che, in relazione alle preferenze della famiglia, prevedano la presenza del bambino in un successivo momento della mattinata, comunque non posteriore alle ore 10,30, hanno carattere eccezionale e vanno definiti con il soggetto concessionario.

Articolo 14 - Inserimento

1. Per i nuovi iscritti, l'inserimento al servizio Nido viene concordato dai genitori con le educatrici, previa presentazione del certificato rilasciato dall'ASUR attestante l'idoneità del bambino alla frequenza. Durante la prima settimana di frequenza del bambino ammesso per la prima volta al Nido, uno dei genitori, o chi ne fa le veci, è tenuto ad essere presente, al fine di favorire un buon inserimento;
2. Gli inserimenti degli iscritti del mese di settembre non possono comunque protrarsi oltre la metà del mese di ottobre. A decorrere da tale data il Nido deve funzionare pienamente. Il passaggio dal periodo di inserimento alla frequenza effettiva corrisponde con l'inizio della consumazione del pasto principale presso il Nido e si desume dal registro delle presenze tenuto dal personale educativo.

Articolo 15 - Permanenza presso il nido

1. I bambini frequentanti il servizio Nido hanno garantito il diritto di frequentare fino al compimento del terzo anno di età. Se al compimento del terzo anno d'età non possono essere ammessi alla scuola dell'infanzia, possono comunque frequentare il Nido fino al termine dell'anno scolastico.

Articolo 16 - Assoggettamento a contribuzione ed esonero dal pagamento

1. Il servizio del Nido d'infanzia è un servizio soggetto a contribuzione da parte degli utenti qui residenti. La quota a carico delle famiglie viene versata direttamente al soggetto concessionario;
2. Il Comune stabilisce, ogni anno, la quota a carico delle famiglie, anche prevedendo il principio di differenziazione sulla base del reddito ISEE. Tali quote, anche se deliberate in precedenza, si applicano dal 1° settembre e per tutto l'anno scolastico.

TITOLO V - GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 17 - Assemblea del Nido

1. L'Assemblea, costituita dai genitori dei bambini e dal personale in servizio nel Nido, si riunisce all'inizio di ogni anno e ogni volta lo richieda un terzo dei genitori, il presidente del Comitato consultivo o l'assessore comunale competente. L'assemblea elegge i rappresentanti dei genitori che dovranno far parte del Comitato e che rimarranno in carica per tutto il tempo in cui il figlio frequenterà il Nido;
2. L'assemblea esamina e discute problemi generali del Nido ed esplica funzioni propositive nei confronti del Comitato consultivo.

Articolo 18 - Incontri e colloqui

1. Prima dell'inizio dell'inserimento e durante l'anno scolastico, i genitori o chi ne fa le veci, effettuano con il personale educativo colloqui informativi finalizzati ad una

approfondita conoscenza circa le abitudini e lo sviluppo psicofisico del bambino e la vita del bambino nel Nido;

2. Il personale educativo indice, ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque non meno di due volte l'anno, incontri di tutti i genitori dei bambini per presentare, discutere e verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse.

Articolo 19 - Il Comitato consultivo

1. La struttura educativa del Nido è dotata di un Comitato consultivo cui spetta di vigilare sull'andamento della struttura stessa.
2. Il Comitato consultivo è composto da:
 - n. 3 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea;
 - n. 1 rappresentante del personale educativo designato con decisione collegiale dal personale educativo;
 - n. 2 rappresentanti del comune di Sant'Angelo in Vado (di cui un rappresentante della minoranza consiliare);
3. Il rappresentante del personale educativo svolge anche le mansioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato;
4. Il Comitato Consultivo, è nominato dal Sindaco sulla base delle designazioni pervenute. Nella sua prima riunione, nomina il Presidente scelto tra i rappresentanti dei genitori;
5. La durata del Comitato consultivo corrisponde a quella del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Vado e rimane in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
6. I rappresentanti dei genitori rimangono in carica sino a quando il loro figlio frequenta il Nido. La loro sostituzione viene effettuata direttamente dall'assemblea senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 20 - Competenze del Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo concorre al funzionamento del servizio, garantisce un rapporto costante con il soggetto concessionario, il comune, gli utenti e gli operatori e ha compiti propositivi e consultivi;
2. In particolare il Comitato:
 - ✓ esamina e discute il progetto educativo del Nido, formulando osservazioni e proposte;
 - ✓ designa il referente del Nido;
 - ✓ verifica l'adeguatezza e la funzionalità delle strutture segnalando al soggetto concessionario eventuali inconvenienti e proponendo soluzioni;
 - ✓ promuove attività di formazione per genitori, mostre o iniziative di carattere cittadino finalizzate a far conoscere l'attività educativa del Nido ed a far crescere la sensibilità della città sui problemi dei bambini;
 - ✓ promuove iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;
 - ✓ esprime indicazioni sull'acquisto del materiale ludico – educativo;
 - ✓ organizza iniziative per valorizzare l'attività e quant'altro necessario al corretto andamento della struttura.

Articolo 21 - Convocazione e pubblicità

1. Il Comitato consultivo é convocato dal presidente almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera scritta o email e con indicazione puntuale degli argomenti previsti all'ordine del giorno;